

Regolamento per l'ammissione e la partecipazione di nuovi membri nella Fondazione FAIR

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 Febbraio 2026

1. PREMESSA

1.1 Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del vigente Statuto, stabilisce le modalità per l'ammissione di nuovi membri Partecipanti alla Fondazione, in conformità alle norme statutarie.

2. CATEGORIA DI MEMBRI PARTECIPANTI, RELATIVI POTERI E CONTRIBUZIONE AL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

2.1 Ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto possono assumere la qualifica di Partecipanti, diversi dai Fondatori, tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono, anche se non esclusivamente, attività di ricerca e/o innovazione in ambiti di interesse della Fondazione.

2.2 I Partecipanti, in quanto soggetti diversi dai Fondatori, sono tenuti al versamento dei contributi al Fondo di Gestione, come definito all'art. 6 dello Statuto, e collaborano alle attività della Fondazione partecipando alle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione, in conformità con quanto previsto all'art. 14 del vigente Statuto, con le seguenti modalità:

- a) ciascun membro Partecipante in Assemblea è rappresentato dal proprio legale rappresentante o da delegato munito di delega scritta che deve essere conservata dalla Fondazione. Nella delega deve essere specificato il nominativo del rappresentante con l'indicazione di facoltà ed eventuali limiti della delega;
- b) ogni componente dell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi di cui all'art. 7 dello Statuto, ha diritto a un voto e può essere portatore al massimo di una delega;
- c) i componenti dell'Assemblea che abbiano, direttamente, o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alla riunione dell'Assemblea sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.

2.3 I contributi annui al Fondo di Gestione per ogni membro della Fondazione sono proposti dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea di Partecipazione, che li delibera, in conformità con quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. i) dello Statuto, da corrispondersi in conformità con le modalità disciplinate al successivo punto 3.2 e secondo i seguenti parametri:

- A) **Enti e soggetti pubblici:** contributo annuo non superiore alla quota di € 20.000,00;
- B) **Enti e soggetti privati:** qualificabili secondo le categorie sottoindicate, in applicazione dei parametri previsti dalla Direttiva 2013/UE/34, come modificata dalla Direttiva Delegata (UE) 2023/2775 e successive eventuali modificazioni:

1. PMI: contributo annuo non superiore alla quota di € 15.000,00;
2. Grandi Imprese: contributo annuo non superiore alla quota di € 20.000,00.

3. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE

3.1 Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del vigente Statuto, l'ammissione di nuovi membri dovrà essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3.2 L'adesione comporta l'accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e di ogni altro atto di regolamentazione della Fondazione vigenti al momento della richiesta di adesione, ed il nuovo membro della Fondazione dovrà immediatamente adempiere, a far data dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai sensi del successivo punto 3.9 del presente regolamento, alle obbligazioni scaturenti dalla delibera che stabilisce le condizioni di ammissione ed in particolare al versamento immediato di una quota di adesione prevista per la categoria alla quale viene ammesso, nella misura fissa di € 5.000,00 per gli enti e soggetti pubblici e le Grandi Imprese, € 2.000,00 per le PMI, 500 € per le start up, come previsto dall'art. 7 comma 4 dello Statuto, fermo restando l'obbligo, a partire dall'anno successivo a quello di ammissione, di contribuzione ordinaria nella misura prevista ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti vigenti.

3.3 La richiesta di adesione, può essere presentata in qualsiasi momento e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto, dovrà essere indirizzata al Presidente della Fondazione, con PEC. La stessa dovrà contenere gli elementi specificati al successivo punto 3.5 comprovati da allegata documentazione aggiornata.

3.4 Il Consiglio di Amministrazione, nell'espletamento dei propri poteri come definiti dall'art. 13 dello Statuto, definisce la programmazione delle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti prevedendo, con cadenza almeno semestrale, l'inserimento all'ordine del giorno della deliberazione in merito all'ammissione di eventuali nuovi membri che abbiano formulato richiesta in conformità con quanto previsto nel presente articolo.

3.5 La richiesta di adesione, dovrà contenere i seguenti elementi, comprovati da allegata documentazione aggiornata:

- a) dati identificativi del soggetto richiedente (nome/denominazione, ragione sociale, codice fiscale/partita IVA, sede, indicazione del legale rappresentante, recapiti per le comunicazioni);
- b) Statuto del soggetto richiedente;
- c) descrizione identificativa delle caratteristiche principali del soggetto richiedente con dettagliata indicazione dell'attività svolta;
- d) dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare integralmente lo Statuto e tutti i Regolamenti della Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda, con l'impegno espresso a mantenere una condotta non in contrasto con le finalità della Fondazione e nel rispetto integrale dei requisiti e parametri normativamente previsti a carico della Fondazione e dei propri Membri;
- e) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, di non avere in corso procedure concorsuali, liquidatorie o di liquidazione giudiziale, né avere sentenze di fallimento o di liquidazione giudiziale, sia a carico dell'ente richiedente che a carico del medesimo legale rappresentante.

3.6 Il soggetto richiedente deve inoltre essere in possesso, alla data di presentazione della richiesta di adesione, dei seguenti requisiti di ammissione documentalmente comprovati:

1) Enti e soggetti pubblici:

- a) avere almeno una sede operativa sul territorio nazionale italiano;
- b) svolgere attività di ricerca ed innovazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale;
- c) rispondere ai vincoli di rendicontazione e trasparenza dei flussi informativi contabili propri delle amministrazioni pubbliche;

2) Enti e soggetti privati:

- a) essere in possesso di requisiti, documentalmente comprovati, di alta qualificazione in considerazione delle competenze e finalità propri della Fondazione;
- b) svolgere attività di ricerca ed innovazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale;
- c) essere in possesso, debitamente documentato o comunque autocertificato, dei seguenti requisiti:

1. regolare costituzione ed iscrizione nel Registro delle Imprese;

2. avere almeno una sede operativa sul territorio nazionale italiano;

3. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, 4° comma, D.M. 1314/2021:

- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali od incompatibili dalla Commissione Europea;

- non trovarsi in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nel Reg. (UE), n. 651/20141 e negli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31/07/2014 e s.m.i.;

- non trovarsi in condizioni di morosità e mancata restituzione di interessi di preammortamento ovvero di rate di finanziamento concesso, fatte salve situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;

- non trovarsi in situazione di fallimento o di apertura di altre procedure concorsuali o liquidatorie;

- eventuali ulteriori requisiti specificamente previsti, alla data di presentazione della richiesta di adesione, dalla normativa europea o nazionale di riferimento per l'esercizio della propria attività.

3.7. Le richieste di adesione, previa preliminare valutazione di conformità con i requisiti di ammissione sopra indicati, saranno valutate sulla base dei criteri sotto individuati, nel rispetto dei generali principi di trasparenza, efficienza, efficacia cui è improntata l'attività della Fondazione nel perseguimento delle finalità e nel rispetto degli obblighi definiti nel vigente Statuto:

1) Enti e soggetti pubblici:

- a) quantità, qualità delle attività di ricerca e qualificazione del personale destinato ad attività di ricerca, nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale;
- b) presenza di laboratori di ricerca sul territorio nazionale italiano;
- c) coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti all'Intelligenza Artificiale;
- d) quantità e qualità di attività formative svolte nel settore dell'Intelligenza Artificiale;
- e) possesso di brevetti ovvero diritti di proprietà industriale inerenti allo sviluppo di Key Enabling Technologies;

2) Enti e soggetti privati:

- a) quantità, qualità e rilevanza del personale destinato ad attività di ricerca e/o trasferimento tecnologico, nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale;
- b) presenza di laboratori di ricerca sul territorio nazionale italiano;
- c) coordinamento o partecipazione a progetti di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti all'Intelligenza Artificiale;
- d) esperienze di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati in collaborazione con centri universitari e di ricerca nazionali e/o internazionali;
- e) possesso di brevetti ovvero diritti di proprietà industriale inerenti allo sviluppo di Key Enabling Technologies.

3.8 La valutazione delle proposte è demandata al Consiglio di Amministrazione che potrà avvalersi delle strutture della Fondazione nonché di commissioni appositamente costituite, anche con eventuale ricorso a professionalità esterne. Resta comunque in capo al Consiglio di Amministrazione la valutazione finale nel merito.

3.9 La delibera di accoglimento della richiesta di adesione alla Fondazione è assunta dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto. Tale delibera contiene la specificazione delle condizioni per l'ammissione e l'importo del contributo definito ai sensi dell'art. 7, comma 4 dello Statuto, e deve essere comunicata al richiedente a mezzo PEC, ai recapiti indicati nella richiesta, entro 30 giorni dalla data della delibera dell'Assemblea.

3.10 La delibera di eventuale rigetto della richiesta di adesione alla Fondazione, assunta con le medesime modalità sopra indicate, dovrà essere motivata e comunicata al richiedente a mezzo PEC, ai recapiti indicati nella richiesta, entro 30 giorni dalla data della delibera dell'Assemblea.

3.11 In caso di rigetto della richiesta di adesione, il soggetto richiedente non potrà invocare alcuna pretesa, aspettativa o diritto ad alcun titolo o ragione nei confronti della Fondazione, ma avrà libera facoltà di rinnovare la richiesta di adesione sempre nel pieno rispetto di quanto previsto nello Statuto e nei vigenti Regolamenti della Fondazione.

4. RECESSO

4.1 Ai sensi del vigente Statuto, la qualità di membro della Fondazione non è alienabile né trasferibile a terzi.

4.2 I membri della Fondazione, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto, possono recedere in qualunque momento inviando apposita dichiarazione al Presidente della Fondazione, tramite PEC.

4.3 Ai sensi dell'art. 9, comma 2, dello Statuto, i membri Fondatori indicati nel Programma del Partenariato Esteso FAIR sviluppato in applicazione di quanto previsto nel Bando del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) n. 341 del 15/03/2022, possono recedere solo una volta scaduta la durata del Partenariato Esteso.

4.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto, il recesso sarà efficace, salvo quanto previsto al successivo art. 4.5 del presente regolamento, dal termine dell'esercizio in corso alla data di ricevimento, da parte del Presidente, della comunicazione di cui al precedente art. 4.2, fermo restando il dovere di adempimento integrale delle obbligazioni anche patrimoniali e di contribuzione assunte ai sensi dello Statuto e dei regolamenti vigenti.

4.5 Ai sensi dell'art. 9, comma 4, dello Statuto, il recesso non dà diritto, ad alcun titolo, alla restituzione di quanto già versato alla Fondazione, sia al Fondo di Dotazione sia al Fondo di Gestione, né dà luogo ad alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

5. ESCLUSIONE

5.1 Ai sensi dell'articolo 10 del vigente Statuto, l'esclusione dalla Fondazione può essere deliberata solamente per i seguenti gravi motivi:

- a) mancato versamento delle quote di cui all'art. 7 dello Statuto;
- b) compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Fondazione, inclusa la violazione degli accordi o dei regolamenti relativi agli obblighi di riservatezza e alla tutela della proprietà intellettuale;
- c) compimento di atti contrari al dovere di prestazioni non patrimoniali di qualsiasi genere.

5.2 Nel caso di enti o persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 10 comma 2 dello Statuto, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- d) apertura di procedure di liquidazione, fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali;
- e) comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione di sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

5.3 Ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del vigente Statuto, l'esclusione deve essere deliberata dall'Assemblea di Partecipazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei membri calcolata non tenendo conto della partecipazione del membro della cui esclusione si tratta.

5.4 Nei casi previsti dal precedente punto 5.1, lettera a), il membro inadempiente dovrà essere invitato dall'organo amministrativo della Fondazione, a mezzo PEC, a mettersi in regola. L'esclusione potrà essere deliberata decorsi trenta giorni da detto invito e sempre che l'inadempienza permanga.

5.5 La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo PEC a cura del Presidente.

5.6 L'esclusione avrà effetto decorsi ulteriori trenta giorni dalla data di notificazione di cui al precedente art. 5.5. L'escluso avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

6. ENTRATA IN VIGORE

6.1 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea di Partecipazione, fatte salve eventuali future modifiche ed integrazioni del medesimo che potranno essere adottate dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle vigenti norme statutarie e di legge.

6.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano il vigente Statuto e le normative nazionali e comunitarie disciplinanti le materie oggetto del Regolamento medesimo.